

# Lo Scudo Fiscale TER

**Stefania Pedroni**

*Responsabile Unità Commerciale*

# Fiduciaria e Trust Company

---

All'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo coesistono due società fiduciarie, differenziate per ambito di attività:

 **SIREFID** ➔ Attività Fiduciaria “classica”.

Dedicata allo svolgimento **dell'ufficio di Trustee e di Protector in trust cosiddetti “interni”**.

 **INTESA SANPAOLO TRUST COMPANY** ➔

E' la **prima Trust Company di emanazione bancaria con dette caratteristiche creata in Italia**. Amministra diversi trust interni ed ha acquisito una pluriennale e significativa esperienza nel settore collaborando con primari professionisti.

La creazione di una Trust Company Italiana di emanazione bancaria, **risponde all'esigenza di garantire un elevato livello di professionalità e sicurezza** nella gestione di un servizio innovativo e altamente sofisticato, oltre ad **assicurare una attenzione e vicinanza al cliente che Trust Company estere non possono offrire**.

# Fiduciaria e Trust Company

---



I servizi offerti da **Sirefid** sono rivolti prevalentemente:

- **all'investitore privato:** per l'investimento del patrimonio personale, sia in Italia, che all'estero, rilasciando, ove richiesto, garanzie reali sui beni
- **all'imprenditore:** per le operazioni afferenti la sfera societaria, operando sia in Italia, che all'estero (intestazione di partecipazioni in società di capitali, in sede sia di costituzione, sia di acquisto, sia di aumento di capitale; amministrazione di patti di sindacato e di famiglia; cura dell'esecuzione di accordi di compravendita, etc.).




I servizi offerti da **Intesa Sanpaolo Trust Company** mirano a soddisfare le richieste più sofisticate:

- **dei clienti privati** (persone fisiche, considerate nella loro globalità con riguardo alla propria sfera personale, familiare ed imprenditoriale, e persone giuridiche), nonché
- **di associazioni, fondazioni ed enti, privati e pubblici.**

# Fiduciaria e Trust Company


## Organizzazione territoriale



# Lo Scudo Ter

---

## SIREFID E LO SCUDO FISCALE: UNO STRUMENTO ESSENZIALE



# Lo Scudo Ter

## La Regolarizzazione



Attività finanziarie  
Attività patrimoniali


Dichiarazione  
Riservata

DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ EMERSE

(Articolo 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7)


Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7
Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7	Art. 13 bis del decreto legge 17 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 7

Data di nascita	Reddito prevalente	Reddito imponibile	Imp. netta	Reddito d'impresa o autonomo
04/1950	RH	784.771	278.21	60.684
04/1950	RE	689.999	26.059	23.059
23/05/1956	RH	624.876	38.980	0
08/05/1958	RE	534.644	202.085	0
20/05/1920	RH	480.455	189.371	24.7
11/11/1935	RH	424.753	174.934	0
11/11/1945	RH	421.904	180.989	0
25/01/1970	RE	381.996	128.271	0
25/01/1970	RE	358.346	132.979	0
25/01/1970	RE	358.346	132.979	0



Comunica  
evidenze  
all'amministrazione  
finanziaria

Paga l'imposta  
straordinaria



**SIREFID**

UE – SEE – Extra con scambio informazioni

# Lo Scudo Ter

## La Regolarizzazione

---

- **Qualsiasi attività finanziaria e patrimoniale può essere oggetto di mera regolarizzazione: ogni richiesta verrà opportunamente valutata da Sirefid**
- E' possibile con i Paesi della UE, con i Paesi dello Spazio Economico Europeo ed extra UE che garantiscano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa
- I beni rimangono all'estero – gli intermediari italiani trasmettono all'Amministrazione Finanziaria le evidenze relative alle attività (monitoraggio valutario): **di fatto comporta la perdita dell'anonimato**
- Deve essere prodotta una **certificazione attestante l'effettivo deposito presso l'intermediario estero**, eccetto che per il caso di investimenti e attività di natura diversa da quella finanziaria, ancorché detti investimenti ed attività siano detenute in cassette di sicurezza
- Nel caso di **investimenti ed attività diverse da quelle di natura finanziaria**, tuttavia, anche al fine di rendere attendibile il valore di dette attività, si ritiene necessario che esso sia comprovato da un'apposita perizia di stima che deve essere conservata a cura del contribuente ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata

# Lo Scudo Ter

## La Regolarizzazione


---

**Paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione**  
*(cir. 43/E 10 ottobre 2009)*

*Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia Ungheria.*

# Lo Scudo Ter

## Il Rimpatrio




Data di	Reddito Prevalente	Reddito Imponibile	Imp. netta	Reddito d'Impresa autonomia
04/1/1950	RH	784.771	278.51	69.694
29/05/1966	RE	669.999	208.69	23.160
04/08/1969	RE	624.644	48.963	
29/05/1970	RE	534.644	202.065	
01/11/1978	RH	490.452	189.377	24.7
01/11/1978	RH	489.534	174.034	
01/11/1978	RH	421.304	158.889	59
01/11/1978	RE	381.996	126.271	
29/01/1970	RE	398.346	132.078	
29/01/1967	RE	398.979	128.321	
		1.952	128.321	148



Attività finanziare

Non effettua alcuna comunicazione all'amministrazione finanziaria


Paga l'imposta straordinaria (eventualmente interessi maturati nel 2009)





Tutti i Paesi



Dichiarazione Riservata



**SIREFID**



Subdeposita le attività presso ISP o ISPB



# Lo Scudo Ter

## Il Rimpatrio

---

- E' possibile **con tutti i Paesi**
- Comporta il **trasferimento delle proprietà in Italia**
- Impossibile per immobili
- Garantisce il **totale anonimato**
- La detenzione alla data non successiva al 31.12.2008 è **attestata dall'interessato** (falso punibile con reclusione da tre mesi a un anno)
- In caso di **cointestazione** tutti i cointestatari devono presentare una singola dichiarazione riservata
- Per la Fiduciaria è necessario:
  - a) **ricevere un elenco dettagliato** e particolareggiato delle attività rimpatriate
  - b) **per ciascuna attività** può essere specificato
    - 1) il **valore di scudo**
    - 2) il **valore fiscalmente riconosciuto**

# Lo Scudo Ter

## Il Rimpatrio Giuridico



Attività finanziare




Data di nascita	Prevalente	Reddito imponibile netto	Imp. di impresa e autonoma
04/1990	RH	784.171	232.911
04/1996	RE	624.670	29.699
08/1969	RH	534.644	29.980
09/1920	RH	490.455	202.085
11/1938	RE	487.944	189.371
12/1945	RE	424.753	174.024
24/1970	RE	424.304	180.997
	RE	301.996	139.289
	RE	339.346	128.271
	RE	328.979	128.274
	RE	259.167	128.274

Non effettua alcuna comunicazione all'amministrazione finanziaria



Paga l'imposta straordinaria (eventualmente interessi maturati nel 2009)



Tutti i Paesi

Dichiarazione Riservata



**SIREFID**



Subdeposita le attività, a se stessa intestate, presso l'intermediario estero, curandone la fiscalità

# Lo Scudo Ter

## Il Rimpatrio Giuridico

---

- Si realizza quando le **attività, pur restando materialmente depositate all'estero** (anche in un Paese extra UE), **vengono però formalmente intestate ed affidate in custodia alla Fiduciaria** che cura il rimpatrio.
- **La fiduciaria lascia le stesse in subdeposito all'estero e provvede ad assoggettarle alla fiscalità italiana** ordinaria (tassazione dei frutti, applicazione del regime amministrato, monitoraggio in casi di prelievi o trasferimenti nuovamente all'estero ecc.).
- Il rimpatrio giuridico, effettuato tramite la Fiduciaria, **è l'unico strumento che consente di "rimpatriare" le attività ovunque detenute pur mantenendoli depositati presso l'intermediario estero** (vale soprattutto per gli strumenti finanziari che al momento sono illiquidi).

# Lo Scudo Ter

## Il Rimpatrio Giuridico: l'operatività di Sirefid

---

- Poiché la fiduciaria cura ed è responsabile della “gestione fiscale” delle attività oggetto di scudo giuridico, tale **operatività è limitata alle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo**.
- Eventuali deroghe a tale principio, da ritenersi eccezionali, sono possibili solo ed esclusivamente nella ipotesi in cui **la Banca Estera garantisca un regolare invio di flussi informativi** e devono essere espressamente autorizzate dagli organismi di Sirefid.

# Lo Scudo Ter

## L'operatività di Sirefid

---

- L'operazione di rimpatrio o regolarizzazione deve avvenire tra il **15 settembre 2009** e il **15 dicembre 2009**;
- **le attività:**
  - devono essere detenute al 31.12.2008
  - al 15 settembre 2009 devono essere ancora all'estero
- entro il **15 dicembre 2009** l'interessato dovrà ricevere dalla Fiduciaria la **copia controfirmata della dichiarazione riservata**.
- la **consegna della dichiarazione** può avvenire **dopo** che la Fiduciaria:
  - ha **ricevuto in deposito le attività** rimpatriate
  - ha **ricevuto la provvista** per il **pagamento dell'imposta**

# Lo Scudo Ter

## I redditi percepiti dopo il 31.12.2008

- Solo nel caso di rimpatrio (e non di regolarizzazione) l'interessato può comunicare a Sirefid i **redditi percepiti a far data dal 1° gennaio 2009** sino alla data del rimpatrio;
- Sirefid, previa messa a disposizione dei fondi di scopo, **opera da sostituto di imposta.**

<b>METODO ANALITICO</b>	l'intermediario applica sui redditi comunicati dal cliente le <b>ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive</b> che avrebbe applicato se le attività fossero già state in deposito presso di sé (es. 27% su interessi da conto corrente e 12,50% su interessi da obbligazioni o su utili conseguiti in sede di riscatto di fondi UE armonizzati o su capital gains di cessioni non qualificate).	Se si tratta di imposte che sarebbero state applicate a titolo d'acconto, come per esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>- plusvalenze derivate da partecipazioni qualificate;</li><li>- dividendi derivati da partecipazioni qualificate</li><li>-utili su fondi extra UE o non armonizzati</li></ul> l'intermediario procede alle ordinarie segnalazioni nominative al fisco, con conseguente perdita dell'anonimato
<b>METODO FORFETTARIO</b>	la determinazione avviene <b>applicando al valore attribuito alle attività rimpatriate il TUR medio pro-tempore vigente.</b> Sui redditi così calcolati si applica una <b>imposta sostitutiva del 27%</b>	Questo criterio è applicabile per tutti i redditi, compresi quindi quelli che sarebbero stati sottoposti a ritenuta a titolo di acconto, come utili su fondi extra UE o non armonizzati. L'applicazione dell'imposta sostitutiva così calcolata esclude la segnalazione nominativa al fisco.

# Lo Scudo Ter

## Perché approfittare dello scudo fiscale?

---

Per il contesto generale:

### ■ Progressivo venir meno del segreto bancario

### ■ Direttiva 2003/48/CE:

gli Stati UE (esclusi Austria, Belgio e Lussemburgo) devono comunicare ai Paesi di residenza delle persone fisiche che detengono attività finanziarie nei citati Stati le generalità delle suddette persone fisiche e l'ammontare degli interessi da queste anno per anno percepiti

Austria, Belgio e Lussemburgo, nonché Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera, devono applicare sugli interessi percepiti da persone fisiche residenti nella UE una tassazione alla fonte (c.d. euroritenuta), che attualmente è pari al 20% e che diventerà del 35% a partite dal 1.7.2011; tale soluzione è comunque temporanea,

### ■ International Agreed Tax Standard approvato dai ministri del G20

Prevede l'obbligo degli Stati di scambiarsi informazioni su richiesta

- su qualsiasi questione fiscale
- senza restrizione sulle informazioni bancarie
- senza la necessità che le informazioni riguardino una violazione che sia considerata reato nel Paese a cui le informazioni sono richieste

# Lo Scudo Ter

## Perché approfittare dello scudo fiscale?

---

- L'Italia ha già stipulato **79 convenzioni** che **consentono il meccanismo dello scambio di informazioni a richiesta**.
- Esiste una fondata consapevolezza che **sia l'ultima occasione per regolarizzare o rimpatriare le attività detenute all'estero**, soprattutto a queste condizioni.
- Il profilo di rischio relativo agli **asset detenuti all'estero** ha determinato negli ultimi anni **perdite superiori rispetto a quanto registrato sulla ricchezza domestica**
- L'adesione allo scudo consentirebbe di dare **respiro all'economia reale**, per esempio utilizzandole a garanzia di finanziamenti concessi alle imprese

# Lo Scudo Ter

## Perché approfittare dello scudo fiscale?

---

- **Per il contesto nazionale, legato alle recenti novazioni:**
  - dall'inasprimento delle sanzioni previste per l'omesso monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero
  - alla presunzione legale relativa al fatto che le attività detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato non assoggettate a monitoraggio fiscale siano state costituite con redditi sottratti a tassazione
  - fino all'inasprimento delle sanzioni per l'omessa tassazione dei redditi esteri
  - dalla costituzione presso l'Agenzia delle Entrate di una "unità speciale" per il contrasto della evasione ed elusione internazionale
  - alla possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere dati di natura finanziaria utili ai fini dell'attività di accertamento per esempio anche alla Consob, all'ISVAP e alla Banca d'Italia

# Lo Scudo Ter

## Perché lo scudo con Sirefid?

---

- Perché ha un **Brand conosciuto ed apprezzato**
  - nata nel 1973
  - una storia di oltre 35 anni
  - fiduciaria bancaria del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Perché è **Leader nel mercato Italiano** con circa euro 10 mld di masse
- Perché ha maturato una **grande esperienza nel corso dei precedenti scudi** nei quali ha svolto un ruolo di primo piano assoluto
- Perché **garantisce la dovuta ed opportuna riservatezza** nel rimpatrio e può gestire con analoga efficacia sia il rimpatrio che la regolarizzazione
- Perché consente di effettuare il **“Rimpatrio Giuridico”**
- Perché **garantisce l'assoluta riservatezza anche nelle operazioni successive** effettuate con le attività emerse
- Perché SIREFID **può costituire in garanzia le attività scudate a fronte di finanziamenti alle imprese senza che si evidenzi il nome del titolare**

# Lo Scudo Ter

## Perché lo scudo con Sirefid?

### ■ Perché può operare nell'ambito delle polizze

- 1) sottoscrivendo una polizza vita con le attività rinvenienti dal rimpatrio
- 2) rimpatriando la polizza stessa

### SOTTOSCRIZIONE POLIZZA CON ATTIVITA' RIVENIENTI DA RIMPATRIO (ANCHE GIURIDICO)

- a) il cliente sottoscrive mandato alla fiduciaria che apre un conto presso l'intermediario
- b) il cliente sottoscrive la dichiarazione riservata, trasferisce le attività sul conto della fiduciaria presso l'intermediario e versa l'importo della sanzione
- c) la fiduciaria "rimpatria" e paga la sanzione
- d) La fiduciaria sottoscrive un contratto di polizza vita utilizzando le attività emerse

### RIMPATRIO (ANCHE GIURIDICO) DELLA POLIZZA

- a) Il cliente sottoscrive un mandato alla fiduciaria
- b) il cliente sottoscrive la dichiarazione riservata, e versa alla fiduciaria l'importo della sanzione
- c) cambio di contraenza del contratto di assicurazione vita tra soggetto e fiduciaria
- d) trasferimento del contratto alla fiduciaria
- e) la fiduciaria paga la sanzione

# Lo Scudo Ter

## Perchè lo scudo con Sirefid?

---

### ■ Vantaggi delle polizze vita

- 1) Differimento della tassazione
- 2) Imposta del 12,50% sulla plusvalenza al riscatto
- 3) In caso di decesso dell'assicurato i beneficiari persone fisiche residenti in Italia sono esonerate dall'imposta del 12,50% e dall'imposta di successione
- 4) Il contratto di assicurazione vita è impignorabile ed insequestrabile

# Lo Scudo Ter

Perchè lo scudo con Sirefid?

---

**PERCHE' SIREFID  
BENEFICIA DELLA SINERGIA CON**



**INTESA SANPAOLO TRUST COMPANY è, oltre che una Trust Company, una società fiduciaria a tutti gli effetti e, in quanto tale, può affiancarsi a SIREFID in alcune speciali necessità operative nell'ambito della emersione**

# Lo Scudo Ter

## Riferimenti

---



Per ogni approfondimento legato alle problematiche dello scudo Sirefid è a Vostra disposizione:

### **Stefania Pedroni**

Responsabile Unità Commerciale

Sirefid Spa

C.so Matteotti, 1

20121 Milano

Tel. 02 8794 7968



Per ogni approfondimento legato alle problematiche tra scudo e Trust, Intesa Sanpaolo Trust Company è a Vostra disposizione:

### **Umberto Strano**

Direttore Generale

Intesa Sanpaolo Trust Company Spa

C.so Matteotti, 1

20121 Milano

Tel. 02 8794 7989

# DISCLAIMER

---

*Il presente documento costituisce un mero depliant informativo, senza alcuno scopo di completezza in ordine all'esplicazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla Società.*

*Lo stesso non costituisce in alcun modo parere legale/fiscale o contabile.*

*Il contenuto del documento è soggetto a variazioni, anche per effetto di modifiche normative e/o giurisprudenziali.*

*Nessuna azione, omissione, raccomandazione o commento fatto dal redattore o dai suoi dipendenti, rappresentanti, agenti e collaboratori può essere intesa come garanzia, impegno od obbligazione di risultato.*